

## REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

### ART. 113 DEL D.LGS N. 50 DEL 18 APRILE 2016

Il Codice degli appalti prevede, previa adozione di un regolamento interno (il presente), di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle stazioni appaltanti per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. Il relativo fondo è finalizzato a premiare esclusivamente le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni. Lo scopo della norma consiste nel valorizzare le professionalità interne, anche con lo scopo di originare risparmi sulla spesa corrente delle stesse, che, in tal modo, potrebbero evitare di ricorrere, per l'acquisizione di tali prestazioni, alla esternalizzazione con una probabile levitazione degli oneri (Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 28 maggio 2020, n. 10222). L'emolumento ha natura retributiva (Cass. n. 21398/2019). Le relative spese sono state previste nel Bilancio di Fondimpresa.

#### ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1.1 Il presente Regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di quantificazione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante relative alle acquisizioni di servizi, forniture di beni, lavori.

1.2 L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficace e tempestiva gestione dei processi di programmazione, controllo, aggiudicazione e realizzazione delle acquisizioni di servizi e forniture, attraverso la valorizzazione delle professionalità interne di Fondimpresa impegnate nelle attività di cui al presente Regolamento.

#### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Gli incentivi previsti dal presente Regolamento, relativi alle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di Fondimpresa, si applicano esclusivamente per le seguenti attività:

- a) programmazione della spesa;
- b) predisposizione e controllo delle procedure di affidamento;
- c) responsabilità del procedimento;
- d) esecuzione del contratto;
- e) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformità.

2.2 Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- i. servizi e forniture affidati ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del Codice, solamente nelle ipotesi in cui si affidi senza alcuna consultazione di due o più operatori economici. Diversamente la corresponsione degli incentivi è ammessa qualora sia stata svolta una procedura comparativa tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare;
- ii. contratti esclusi dall'art. 17 del Codice;
- iii. componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 10 della "Procedura per l'acquisto di beni, servizi e lavori" di Fondimpresa e agli artt. 11 e 12 del "Regolamento di Fondimpresa per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture";
- iv. altre eventuali esclusioni motivate disposte dal Direttore Generale di Fondimpresa.

2.3 Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice, è costituito da una percentuale - non superiore al 2% - dell'importo posto a base della procedura di affidamento graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.

2.4 Il relativo incentivo è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti di cui al successivo art. 5.

### **ART. 3 – COSTITUZIONE, ACCANTONAMENTO E COMPOSIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

3.1 Fondimpresa destina al "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base della procedura di affidamento comprensivi degli oneri della sicurezza e di eventuali importi opzionali, al netto dell'IVA ed eventuali contributi per casse professionali, senza considerare i ribassi nell'aggiudicazione.

3.2 L'80% delle risorse finanziarie del "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" (pari quindi al massimo all'1,6% dell'importo posto a base della procedura di affidamento) è ripartito esclusivamente per le attività previste al precedente art. 2.1, con le modalità di cui al successivo art. 4 tra i soggetti indicati nel successivo art. 5.1. Gli importi riconosciuti nell'ambito del predetto Fondo sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico di Fondimpresa.

3.3 Il 20% delle risorse finanziarie del "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" (pari quindi al massimo allo 0,4% dell'importo posto a base della procedura di affidamento) costituisce il c.d. "Fondo per l'innovazione" destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del Codice.

3.4 Il "Fondo incentivante per le funzioni tecniche" è costituito mediante l'assunzione di appositi impegni di spesa a valere sulle risorse finalizzate alla realizzazione dei servizi, forniture e lavori previste in fase di progettazione e inserito nel quadro economico del relativo progetto, già indicati negli stati di previsione della spesa o nei bilanci di Fondimpresa. L'impegno di spesa è assunto prima dell'inizio della relativa procedura di affidamento nella determina a contrarre o atto equivalente.

### **ART. 4 - QUANTIFICAZIONE DEL "FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE"**

4.1 La percentuale effettiva di accantonamento delle risorse è quantificata per scaglioni in relazione agli importi posti a base della procedura di affidamento, di cui al precedente art. 3.1, relativamente alla ripartizione di cui al precedente art. 3.2, secondo quanto di seguito previsto:

- I. fino a € 100.000,00: 1,6% dell'importo a base della procedura di affidamento;
- II. da € 100.000,01 fino a € 215.000,00: € 1.600,00 + 1,6% sulla parte eccedente € 100.000,00;
- III. da € 215.000,01 fino a € 750.000,00: € 3.440,00 + 1,4% sulla parte eccedente € 215.000,00;
- IV. da € 750.000,01 fino a € 1.500.000,00: € 10.930,00 + 1,0% sulla parte eccedente € 750.000,00;
- V. da € 1.500.000,01 fino ad € 5.000.000,00: € 18.430,00 + 0,5% sulla parte eccedente € 1.500.000,00;
- VI. oltre € 5.000.000,00: € 35.930,00 + 0,3% sulla parte eccedente € 5.000.000,00.

4.2 Agli importi come sopra determinati è riconosciuta una maggiorazione fino ad un massimo del 50% complessivo qualora:

1. affidamenti particolarmente complessi sotto il profilo merceologico e/o tecnico e/o tecnologico per quanto concerne la natura delle forniture, del servizio, del lavoro: maggiorazione fino al 25%;
2. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze: maggiorazione fino al 20%;
3. affidamenti caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi innovativi: maggiorazione fino al 15%;
4. per ragioni concernenti l'organizzazione interna di Fondimpresa che impongano il

coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato la procedura di affidamento: maggiorazione fino al 10%.

L'esistenza dei suddetti fattori di complessità è individuata ed adeguatamente motivata nella determina del Direttore Generale di Fondimpresa di cui al successivo art. 5.5.

4.3 La somma degli importi di cui ai precedenti 4.1 e 4.2 non può superare il 1,6% dell'importo posto a base della procedura di affidamento comprensivi degli oneri della sicurezza e di eventuali importi opzionali, al netto dell'IVA ed eventuali contributi per casse professionali, senza considerare i ribassi nell'aggiudicazione.

## **ART. 5 - SOGGETTI DESTINATARI DEL "FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE"**

5.1 Partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui alla ripartizione del precedente art. 3.2:

- il personale al quale è stata formalmente affidata l'attività di responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- il personale al quale è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
- il personale al quale è stata formalmente affidata l'attività di direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del Codice, ovvero, quando non è nominato un DEC, il personale che gestisce l'esecuzione del contratto nella figura del Responsabile della gestione del contratto (RGC) ai sensi dell'art. 7.4 della "Procedura per l'acquisto di beni, servizi e lavori" di Fondimpresa;
- il personale incaricato dell'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero della valutazione di conformità ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
- il personale incaricato della predisposizione degli atti della procedura di affidamento e controllo delle procedure di affidamento di cui agli artt. 32 e 33 del Codice, ivi comprese le attività del cosiddetto Seggio di gara comunque denominato;
- il personale incaricato nella redazione di elaborati di tipo descrittivo facenti parte della direzione dell'esecuzione o del collaudo (ad es. verbali, relazioni, documenti contabili) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile unico del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento, alla direzione dell'esecuzione alla contabilizzazione e al collaudo.

5.2 La corresponsione dell'incentivo è disposta con determina del Direttore Generale di Fondimpresa di cui al successivo art. 5.5, sentito il dirigente o il responsabile di ufficio di Fondimpresa gerarchicamente responsabile della risorsa impiegata, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

5.3 Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 25 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti incrementano la quota del "Fondo per l'innovazione" di cui al precedente art. 3.3.

5.4 Non possono beneficiare dell'incentivo di cui ai precedenti artt. 3 e 4 il personale con qualifica dirigenziale.

5.5 La determina del Direttore Generale di Fondimpresa, ai fini dell'applicazione del Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui alla ripartizione del precedente art. 3.2, deve riportare:

- a) l'importo destinato al fondo incentivato rapportato all'importo complessivo della procedura di affidamento nei limiti previsti dal precedente artt. 3 e 4;
- b) i nominativi dei soggetti destinatari della incentivazione di cui al precedente art. 5.1;
- c) la percentuale di cui alla tabella del successivo art. 6.

## ART. 6 - QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

6.1 L'attribuzione dell'incentivo previsto nella determina del Direttore Generale di Fondimpresa è ripartito come segue:

Attività	Quota %	Ruolo	% attribuita sulla Quota
Programmazione della spesa	5	Referente del programma ( <i>responsabile dell'attività</i> )	Da 80 a 100
		Eventuale personale Uffici tecnici, amministrativi e contabili coinvolto	20
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	20	Responsabile Ufficio gare e contratti ( <i>responsabile dell'attività</i> )	20
		Personale Ufficio gare e contratti	Da 50 a 80
		Eventuale personale Uffici tecnici, amministrativi e contabili coinvolto	Da 10 a 80
Responsabilità del procedimento	35	RUP ( <i>responsabile dell'attività</i> )	Da 70 a 100
		Eventuale personale team del RUP coinvolto	Da 10 a 30
		Eventuale personale Uffici tecnici, amministrativi e contabili coinvolto	Da 5 a 10
Direzione della esecuzione del contratto	30	DEC/RGC ( <i>responsabile dell'attività</i> )	Da 70 a 100
		Eventuale personale team del DEC/RGC coinvolto	Fino a 30
Collaudo tecnico amministrativo e verifica di conformità	10	Redattore e firmatario del verbale di collaudo o altra attestazione di verifica di conformità ( <i>responsabile dell'attività</i> )	Da 70 a 100
		Eventuale personale Uffici tecnici, amministrativi e contabili coinvolto	Fino a 30

6.2 Il *responsabile dell'attività* decide autonomamente, nell'ambito della forcella ivi prevista, le quote da attribuire al personale coinvolto nell'attività di cui si deve ritenere responsabile.

## ART. 7 - TERMINI DELLE ATTIVITA'

7.1 Al RUP è demandata la generale cura dell'esecuzione delle attività incentivate e il loro controllo relativamente ai termini previsti nella determina a contrarre o altro atto equivalente. In presenza di gravi problematiche nella gestione dell'appalto oppure in presenza di anomali incrementi dei tempi per le attività incentivate, sempre che non sussistano circostanze esimenti da responsabilità, il RUP, in accordo con il Direttore Generale di Fondimpresa, può non disporre in tutto o in parte la corresponsione dell'incentivo ai soggetti che ne risultino beneficiari dalla determina del Direttore Generale di Fondimpresa.

7.2 In presenza di gravi problematiche nella gestione dell'appalto oppure in presenza di anomali incrementi dei tempi per le attività incentivate che riguardano il RUP, sempre che non sussistano circostanze esimenti da responsabilità, è demandata al Direttore Generale di Fondimpresa la valutazione e la decisione di non disporre in tutto o in parte la

corresponsione dell'incentivo al RUP.

## **ART. 8 – LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO E SUOI LIMITI**

8.1 La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Direttore Generale di Fondimpresa, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai soggetti di cui ai precedenti artt. 5 e 6. Tale accertamento avviene sulla base di una relazione a lui presentata dal RUP in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

8.2 Ai fini della liquidazione dell'incentivo, i nominativi, con l'indicazione dell'importo di incentivo da erogare, devono essere comunicati all'Ufficio Risorse Umane di Fondimpresa.

8.3 Nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti legittimanti, i compensi saranno liquidati in unica soluzione per tutte le attività espletate sulla busta paga del primo mese utile.

8.4 In caso di procedure di affidamento (comprensiva della fase esecutiva del contratto) che riguardino più annualità, il compenso verrà imputato in misura proporzionale alle diverse annualità di conclusione delle diverse attività.

## **ART. 9 – LAVORO STRAORDINARIO**

9.1 Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo che dovesse prestare ore di lavoro straordinario ritenute necessarie dal RUP, non ne può richiedere la retribuzione, ma solo il recupero delle stesse.

## **ART. 10 – FONDO PER L'INNOVAZIONE**

10.1 Il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente art. 3, è destinato al "Fondo per l'innovazione" per l'acquisto da parte di Fondimpresa di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di master e/o dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori (art. 113, comma 4 del Codice).

10.2 Oltre alla quota del 20% delle risorse finanziarie del "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", incrementano la quota del "Fondo per l'innovazione":

- le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti coinvolti nelle attività di cui al precedente art. 6 in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione;
- a seguito dell'applicazione delle riduzioni di cui al precedente art. 7;
- le quote non corrisposte a seguito del superamento del limite massimo di incentivo percettibile per la singola annualità da parte del singolo dipendente (art. 5.3).

## **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E RINVIO**

11.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e trova applicazione alle procedure di affidamento indette dal 1° gennaio 2023.

11.2 Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento si rinvia al Codice e alla normativa in materia.